



29 settembre 2017

**Spiegazioni relative all'ordinanza sullo scambio
automatico internazionale delle rendicontazioni
Paese per Paese di gruppi di imprese
multinazionali
(OSRPP)**

Indice

Compendio.....	3
Commenti alle singole disposizioni	4
Art. 1 Contenuto della rendicontazione Paese per Paese	4
Art. 2 Opzioni.....	4
Art. 3 Soglia per l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese.....	5
Art. 4 Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese	5
Art. 5 Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo	6
Art. 6 Organizzazione e gestione del sistema d'informazione	6
Art. 7 Categorie dei dati personali trattati.....	7
Art. 8 Distruzione dei dati	7
Art. 9 Richiesta per la sospensione dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner	8
Art. 10 Entrata in vigore	8
Ripercussioni dell'attuazione dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese su Confederazioni, Cantoni e Comuni.....	8

Compendio

Nel 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati del G20 hanno lanciato un progetto volto a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese rappresenta uno degli standard minimi definiti nell'ambito del progetto. L'Accordo multilaterale del 27 gennaio 2016¹ tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) e la legge federale del 16 giugno 2017² sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP) costituiscono le basi giuridiche per lo scambio. Con l'ordinanza del 29 settembre 2017³ sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (OSRPP) il Consiglio federale fa fronte alle competenze delegategli in diversi articoli della LSRPP.

Situazione iniziale

Il 16 giugno 2017 l'Assemblea federale ha approvato l'Accordo SRPP collateralmente alla LSRPP, gettando così le basi giuridiche per lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Se il termine di referendum fissato al 5 ottobre 2017 scadrà inutilizzato, l'Accordo SRPP e la LSRPP potranno entrare in vigore nel mese di dicembre 2017. In tal modo i gruppi di imprese multinazionali in Svizzera saranno tenuti ad allestire una rendicontazione Paese per Paese per la prima volta nell'anno fiscale 2018. La Svizzera e gli Stati partner potranno dunque avviare lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese nel 2020. Per i periodi fiscali anteriori al 2018, i gruppi di imprese multinazionali avranno la possibilità di fornire una rendicontazione Paese per Paese su base volontaria, che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) potrà trasmettere agli Stati partner in virtù dell'Accordo SRPP a partire dal 2018.

La rendicontazione Paese per Paese contiene dati relativi alla ripartizione, sul piano mondiale, della cifra d'affari e delle imposte pagate, altri indicatori del gruppo di imprese multinazionale distinti per Stato e territorio e dati sulle principali attività economiche degli enti costitutivi del gruppo di imprese multinazionale. Di norma, la rendicontazione è redatta dalla società madre del gruppo di imprese multinazionale e trasmessa automaticamente alle autorità fiscali nazionali degli Stati e territori in cui è situato un ente costitutivo del gruppo di imprese multinazionale. Lo scopo della rendicontazione Paese per Paese è permettere di valutare i maggiori rischi in materia di prezzi di trasferimento e di altri rischi legati all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili. Secondo lo standard dell'OCSE, attuato nell'Accordo SRPP o che sarà recepito in altre future convenzioni internazionali, le informazioni contenute nella rendicontazione Paese per Paese sono destinate esclusivamente alle autorità fiscali e non vengono pubblicate.

Gli Stati membri dell'OCSE e del G20 definiranno, al più tardi entro la fine del 2020, se sia opportuno modificare il contenuto della rendicontazione Paese per Paese allo scopo di esigere la comunicazione di dati supplementari o diversi. Si dovranno esprimere anche in merito a un adeguamento della soglia della cifra d'affari annua consolidata per l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese e così sulla possibilità di incrementare la percentuale dei gruppi di imprese multinazionali sottoposti a tale obbligo.

Contenuto del progetto

L'OSRPP contiene le disposizioni esecutive emanate dal Consiglio federale in merito alla LSRPP.

Nell'OSRPP è stato definito il contenuto della rendicontazione Paese per Paese e la soglia per l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese. L'ordinanza contempla anche disposizioni esecutive relative ai compiti dell'AFC, al sistema d'informazione e altre norme destinate all'attuazione della LSRPP.

¹ FF 2017 103

² FF 2017 3645

³ RU ...

L'OSRPP incarica le imprese che rientrano nel campo di applicazione della LSRPP di eseguire le norme ivi definite. Poiché tale esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, dovrebbe essere indetta una procedura di consultazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge del 18 marzo 2005⁴ sulla consultazione. Tuttavia l'OSRPP non sarà posta in consultazione, dato che il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva già avuto modo di conoscere le posizioni degli ambienti interessati in merito agli aspetti regolamentati nell'ordinanza nel quadro della procedura di consultazione relativa all'Accordo SRPP e alla LSRPP tenutasi dal 13 aprile al 13 luglio 2016⁵.

Commenti alle singole disposizioni

In linea di principio l'OSRPP disciplina le rendicontazioni Paese per Paese per i periodi fiscali a partire dal 2018. Per analogia si applica tuttavia alle rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP fornite su base volontaria.

Art. 1 Contenuto della rendicontazione Paese per Paese

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 LSRPP il Consiglio federale definisce il contenuto della rendicontazione Paese per Paese, tenendo conto degli standard internazionali. Questa delega di competenze permette alla Svizzera di adeguare agli standard internazionali i dati che devono essere inclusi nella rendicontazione Paese per Paese in ottemperanza alle raccomandazioni del rapporto OCSE del 5 ottobre 2015 sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione Paese per Paese (rapporto sull'azione 13). Questa prerogativa è importante, segnatamente in vista del riesame del 2020, che potrebbe condurre a modificare o aggiungere dati alla rendicontazione Paese per Paese.

Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese definito all'articolo 1 e nell'allegato dell'OSRPP corrisponde ai dati previsti a questo scopo nel rapporto sull'azione 13 (cfr. allegato III del rapporto). Per alcune espressioni in tedesco e francese dell'OSRPP e del relativo allegato si è attinto al lessico giuridico svizzero, senza che vi sia tuttavia alcuna differenza di significato dai corrispettivi termini contenuti nel rapporto sull'azione 13⁶.

Per l'inoltro delle rendicontazioni Paese per Paese all'AFC, comprese quelle su base volontaria relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della LSRPP, gli enti notificanti devono utilizzare il linguaggio di marcatura estensibile dell'OCSE (schema XML)⁷. Per spiegazioni dettagliate al riguardo si può consultare il relativo manuale d'utente dell'OCSE del mese di marzo 2016⁸. L'AFC pubblicherà inoltre una direttiva tecnica che offrirà ulteriori informazioni sulla presentazione delle rendicontazioni. Per quanto attiene alla modalità di inoltro delle rendicontazioni Paese per Paese su base volontaria, l'AFC fornirà le dovute informazioni a tempo debito.

Art. 2 Opzioni

L'OCSE ha definito i termini impiegati nelle rendicontazioni Paese per Paese nell'allegato III del rapporto sull'azione 13. Il 29 giugno 2016⁹ ha provveduto a precisarne il significato con la pubblicazione

⁴ RS 172.061

⁵ Il rapporto sui risultati può essere consultato all'indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2016 > DFF.

⁶ Per maggiori dettagli si vedano le versioni in lingua tedesca e francese delle presenti spiegazioni.

⁷ Lo schema XML dell'OCSE è scaricabile gratuitamente dal sito dell'AFC all'indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell'OCSE.

⁸ Il manuale d'utente dell'OCSE, aggiornato in settembre 2017, è scaricabile gratuitamente dal sito dell'AFC all'indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell'OCSE.

⁹ Integrate successivamente in dicembre 2016, aprile, luglio e settembre 2017.

delle raccomandazioni sull'attuazione della rendicontazione Paese per Paese. Si tratta di linee guida che l'OCSE integra e rielabora regolarmente. L'OSRPP si fonda sulla versione delle linee guida del 6 settembre 2017¹⁰ (di seguito «Linee Guida»), affinché sia chiaro per tutti gli interessati quale sia il testo vincolante e a quali periodi fiscali si applichi.

Alcune raccomandazioni contenute nelle Linee Guida contemplano opzioni di attuazione diverse per la rendicontazione Paese per Paese (ad es. gli Stati possono scegliere gli standard contabili da applicare per la definizione di gruppo di imprese; cfr. la raccomandazione «Accounting principles/standards for determining the existence of and membership of a group»). Dal momento che le Linee Guida sono fundamentalmente destinate agli Stati, e non alle imprese, è ad essi che compete l'ottemperanza delle raccomandazioni. Il Consiglio federale non intende limitare le diverse opzioni attuative stabilite dalle raccomandazioni e penalizzare così le imprese interessate. Per questo motivo l'articolo 2 OSRPP garantisce che l'applicazione delle Linee Guida in Svizzera sia quanto più ampia possibile, consentendo quindi a ogni ente notificante di disporre di tutte le opzioni previste.

Art. 3 Soglia per l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

Poiché il riesame del 2020 potrebbe condurre a una modifica della soglia per l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese, la soglia non è contenuta nell'Accordo SRPP.

Secondo il rapporto sull'azione 13, i gruppi di imprese multinazionali con una cifra d'affari annua consolidata che il 1° gennaio 2015 superava i 750 milioni di euro o un importo equivalente in moneta nazionale sono tenuti a fornire una rendicontazione Paese per Paese alle autorità fiscali. In Svizzera, al tasso di cambio del 1° gennaio 2015 la soglia corrisponde a 900 milioni di franchi di cifra d'affari annua consolidata.

Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LSRPP il Consiglio federale definisce la soglia per l'obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese tenendo conto degli standard internazionali.

Il Consiglio federale non è peraltro tenuto a rivedere la soglia in funzione delle fluttuazioni monetarie. La data di conversione stabilita dalle Linee Guida (cfr. la raccomandazione relativa alle fluttuazioni monetarie) è infatti quella del 1° gennaio 2015. Inoltre, in accordo con le raccomandazioni delle Linee Guida, se la società madre svizzera non raggiunge al soglia di 900 milioni di franchi, un gruppo di imprese multinazionale non deve essere obbligato a fornire la rendicontazione Paese per Paese in un altro Stato la cui soglia è stata fissata in una valuta diversa (ad es. 750 milioni di euro).

Un gruppo di imprese multinazionale non deve fornire una rendicontazione, anche nel caso in cui la cifra d'affari raggiunga i 900 milioni di franchi ma non la soglia fissata nella valuta nazionale dello Stato di residenza della società madre e tale soglia corrisponda a un importo equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio 2015.

Art. 4 Obbligo di un altro ente costitutivo residente in Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese

Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LSRPP, l'AFC può esigere, allo scadere dei termini di trasmissione previsti dall'accordo applicabile, che un altro ente costitutivo residente in Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionale fornisca la rendicontazione Paese per Paese. L'articolo 4 OSRPP prevede che sia il gruppo di imprese multinazionale a decidere quale ente costitutivo residente in Svizzera appartenente al gruppo presenterà la rendicontazione Paese per Paese. Qualora non sia esso stesso a fornire la rendicontazione, l'AFC invita l'ente costitutivo richiesto a comunicargli entro 30 giorni quale ente fornirà la rendicontazione.

¹⁰ Le Linee Guida dell'OCSE possono essere scaricate gratuitamente dal sito internet dell'AFC all'indirizzo www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell'OCSE.

Art. 5 Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo

Cpv. 1 e 2

Nell'ambito dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese, l'AFC diventerà la piattaforma per lo scambio di informazioni con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. L'AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente dagli Stati partner e dagli enti notificanti residenti in Svizzera. Il numero d'identificazione fiscale ha un ruolo importante in quanto criterio di attribuzione univoco per gli enti. Conformemente all'articolo 2 lettera k LSRPP, per gli enti svizzeri si adopera quale numero d'identificazione fiscale il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010¹¹ sul numero d'identificazione delle imprese.

Per attribuire ai singoli Cantoni le informazioni trasmesse dal territorio nazionale e dall'estero, l'AFC deve ottenere, entro due mesi dalla fine di ogni anno civile, il numero d'identificazione fiscale degli enti costitutivi residenti in un Cantone. Il significato di «ente costitutivo residente in Svizzera» è precisato all'articolo 2 lettera e LSRPP.

L'articolo 32 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2016¹² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAI_n) impone già ai Cantoni di comunicare all'AFC l'IDI attribuito agli enti imponibili illimitatamente nel proprio Cantone. Poiché gli stabilimenti di impresa non sono oggetto di comunicazione nel quadro dello scambio automatico di informazioni, l'articolo 5 capoverso 1 OSRPP garantisce che anche questi ultimi vengano comunicati. Nel caso in cui la comunicazione ai fini dello scambio automatico di informazioni contempli anche gli stabilimenti di impresa assoggettati all'imposta di cui all'articolo 2 lettera e numero 2 LSRPP, è possibile eseguire una sola comunicazione congiunta per entrambe le tipologie di scambio. In tal modo si eviterà che si creino doppioni tra lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese.

Quali criteri di attribuzione possono essere utilizzati esclusivamente i dati che, secondo l'accordo applicabile, sono necessari ai fini dell'identificazione dell'ente e che vengono scambiati tra gli Stati partner. Di conseguenza, oltre all'IDI, rappresentano altri criteri di attribuzione, ad esempio, anche il nome e la sede dell'ente.

Cpv. 3

Se i criteri di attribuzione corrispondono alle informazioni trasmesse automaticamente dall'estero o dall'ente notificante residente in Svizzera, l'AFC le rende accessibili, mediante una procedura di richiamo sicura e cifrata, al Cantone in cui l'ente costitutivo di cui all'articolo 5 capoverso 1 OSRPP è imponibile. Segnala inoltre alle amministrazioni fiscali cantonali le restrizioni inerenti all'impiego delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l'obbligo del segreto secondo l'accordo applicabile (art. 15 cpv. 2 LSRPP).

Cpv. 4

La sicurezza delle informazioni trasmesse dall'estero deve essere garantita in ogni momento. Quindi è indispensabile che soltanto i collaboratori delle amministrazioni fiscali cantonali che utilizzano l'autenticazione a due fattori possano accedere alle informazioni mediante procedura di richiamo. Uno dei fattori deve essere un elemento fisico, univoco e non falsificabile (*hardware token*) ai fini dell'identificazione di un utente di una rete elettronica (ad es. SuisseID o SmartCard).

Art. 6 Organizzazione e gestione del sistema d'informazione

L'AFC gestisce un sistema d'informazione per tutti i tipi di imposte che rientrano nel suo ambito di competenza (cfr. ad es. art. 36a della legge federale del 13 ottobre 1965¹³ sull'imposta preventiva). Per sistema d'informazione s'intende ogni raccolta di dati personali in forma elettronica o in altra

¹¹ RS 431.03

¹² RS 653.11

¹³ RS 642.21

forma. La gestione di un sistema d'informazione per lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese secondo l'articolo 6 OSRPP è necessario soprattutto perché tale scambio presuppone la trasmissione di grandi quantità di dati.

Cpv. 1 e 2

Il sistema d'informazione dell'AFC per lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese viene gestito come sistema d'informazione autonomo o come rete di sistemi d'informazione. Questo rende possibile il collegamento in rete di più sistemi d'informazione di varie unità organizzative dell'AFC, se necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati nell'ambito dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese.

Cpv. 3

Il sistema d'informazione viene gestito per conto dell'AFC sulla piattaforma dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, ossia il fornitore interno di prestazioni TIC dell'Amministrazione federale. Conformemente al capoverso 3, il DFF disciplina nel dettaglio l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione dell'AFC.

Art. 7 Categorie dei dati personali trattati

Nel quadro dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese, all'AFC è attribuita, in qualità di detentrici dei dati, la funzione di piattaforma di trasmissione. Ovvero, essa inoltra agli Stati partner e, su richiesta, alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni le rendicontazioni Paese per Paese fornite dagli enti notificanti o dagli Stati partner. Utilizza inoltre tali dati per verificare che gli enti costitutivi residenti in Svizzera adempiano agli obblighi che derivano loro dall'accordo applicabile, come previsto dall'articolo 22 LSRPP, e per eseguire i compiti che sono loro demandati conformemente alla LSRPP. Secondo l'articolo 8 OSRPP, l'AFC conserva i dati per un massimo di 20 anni.

Secondo l'articolo 7, l'AFC ha facoltà di trattare i dati personali che le vengono trasmessi in virtù dell'accordo applicabile (art. 1 cpv. 1 LSRPP) e della LSRPP. Le tabelle 1–3 nell'allegato dell'OSRPP così come lo schema XML dell'OCSE¹⁴ mostrano i dati che possono essere trattati nel caso specifico. Sulla pagina Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) sarà pubblicata una panoramica sugli Stati partner della Svizzera compresi gli accordi applicabili nel singolo caso. Il termine «trattamento» è da intendersi ai sensi dell'articolo 3 lettera e della legge federale del 19 giugno 1992¹⁵ sulla protezione dei dati.

Art. 8 Distruzione dei dati

Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LSRPP il diritto di esigere che l'ente notificante fornisca la rendicontazione Paese per Paese si prescrive al più tardi in 10 anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere fornita. Pertanto l'AFC deve conservare i dati per almeno dieci anni, in modo da potervi riaccedere in caso di verifica dell'adempimento da parte degli enti degli obblighi che derivano loro dall'accordo applicabile, come previsto dall'articolo 22 LSRPP. In caso di procedimento giudiziario, tuttavia, i dati dovranno essere conservati per più di dieci anni. La durata di conservazione di 20 anni di cui all'articolo 8 OSRPP corrisponde alla durata di conservazione prevista dall'AFC in materia di assistenza amministrativa. Questa corrispondenza è opportuna, in quanto i dati trasmessi nell'ambito dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese sono talvolta trattati per rispondere a domande di assistenza amministrativa. Inoltre la durata di conservazione coincide con quella adottata nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Per la conservazione si applica la legge del 26 giugno 1998¹⁶ sull'archiviazione.

¹⁴ Lo schema XML dell'OCSE è scaricabile gratuitamente dal sito dell'AFC www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni specifiche > Country-by-Country-Reporting CbCR > Pubblicazioni > Documenti dell'OCSE.

¹⁵ RS 235.1

¹⁶ RS 152.1

Art. 9 Richiesta per la sospensione dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner

Le richieste di cui all'articolo 24 LSRPP devono essere indirizzate alla SFI, che vi darà seguito secondo quanto previsto dall'articolo 24 capoversi 2 e 3 LSRPP.

Art. 10 Entrata in vigore

L'OSRPP entra in vigore congiuntamente alla LSRPP il 1° dicembre 2017.

Ripercussioni dell'attuazione dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese su Confederazioni, Cantoni e Comuni

A complemento delle considerazioni riportate nel messaggio del 23 novembre 2016¹⁷ relativo all'approvazione e all'attuazione dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese va osservato quanto segue.

Già prima che lo scambio entri in vigore a tutti gli effetti, verosimilmente dal 1° dicembre 2017, i gruppi di imprese multinazionali possono fornire su base volontaria all'AFC le rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2016, che questa deve inoltrare entro il 30 luglio 2018 agli Stati partner. Mentre nel 2019 deve trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2017 che le sono state trasmesse volontariamente. Per adempiere a questi compiti dal 2018 si rende indispensabile un posto in più.

Al momento non è possibile stimare in via definitiva le spese per il personale e per i beni e servizi che saranno necessarie per il regolare svolgimento dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese (presumibilmente dal 2020). Il DFF eseguirà una valutazione della situazione nella primavera del 2019 e la presenterà per approvazione al Consiglio federale.

L'introduzione della rendicontazione Paese per Paese genererà oneri supplementari anche a livello di autorità fiscali cantonali. Le spese per il personale dipenderanno dalla mole di dati che le autorità fiscali cantonali dovranno esaminare. Infatti la quantità di dati forniti dai gruppi di imprese multinazionali residenti in Svizzera e di dati trasmessi dall'estero incidono sui costi. Allo stato attuale è difficile stimarne l'entità, considerato che anche il numero dei Paesi con cui la Svizzera scambierà le rendicontazioni è un fattore determinante. A seguito della valutazione dei dati si renderà necessaria un'analisi dei prezzi di trasferimento soltanto in alcuni casi specifici. Tali costi dipendono dalla qualità dei dati ottenuti e pertanto al momento non sono quantificabili. La valutazione dei dati delle rendicontazioni Paese per Paese potrebbe comportare un adeguamento dell'utile imponibile.

¹⁷ FF 2017 33